

PROFILI PENALI NELL'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE

(Torino, 25 febbraio 2012)

SOMMARIO: Premessa. 1.- Ruolo e funzione del diritto penale. 2- Beni giuridici protetti dall'istruttoria matrimoniale e loro tutela penale. 3.- I delitti canonici nell'ambito dell'istruttoria matrimoniale. 4.- L'istruttoria matrimoniale come luogo di *notitia criminis*. 5.- Rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile in materia penale.

Premessa

Non è certamente frequente che in occasioni di questo genere, l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2012 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, che si svolgono per di più in un ambito giudiziario prettamente matrimoniale, si tratti di una tematica legata al processo matrimoniale ma dall'angolo visuale proprio del diritto penale. È tuttavia altrettanto vero che il diritto sanzionatorio ecclesiale ha ricevuto in questi ultimi anni un'attenzione particolare con notevoli riflessi nell'opinione pubblica, segnatamente per ciò che concerne il gravissimo delitto dell'abuso di minori da parte di ministri sacri, e con le accorate ma al tempo stesso decise prese di posizione da parte di Papa Benedetto XVI¹. Tutto ciò ha provocato nella Chiesa un momento di profonda riflessione non solamente per ciò che attiene a questa problematica definita dal Card. Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella prolusione alla 63° Assemblea Generale della CEI del 23 maggio 2011: «un'infame emergenza non ancora superata»², ma, potremmo dire, concernente il senso e la funzione che il diritto penale canonico dovrebbe essere chiamato ad assumere nella vita ecclesiale per il bene di tutto il popolo di Dio.

¹ Cf. BENEDETTO XVI, *Lettera ai Cattolici di Irlanda*, 19 marzo 2010, in www.vatican.va ed anche le espressioni usate dal Pontefice nei suoi viaggi apostolici a Malta, dove ha incontrato alcune vittime di abusi, in Portogallo, in Inghilterra e dovunque si è recato. Tutto questo materiale è reperibile sul sito internet della Santa Sede direttamente dalla *homepage* del sito dove è messo in evidenza un *focus* dal titolo "Abuso sui minori. La risposta della Chiesa".

² Card. A. BAGNASCO, *Prolusione* alla 63° Assemblea generale della Conferenza Episcopale, 23-26 maggio 2011, n. 3. Si può consultare su internet all'indirizzo: http://www.chiesacattolica.it/cc2009/presidente/chiesa_cattolica_italiana/cei/00020755_Quelle_arcate_che_reggono_il_Paese.html

Non vi è dubbio, infatti, che fino a non molto tempo fa il diritto penale era considerato un po' come una parte residuale e quasi estranea alla realtà caritativa e comunione della Chiesa, espressione di una potestà di tipo autoritario mal conciliabile con la sua dimensione salvifica e debitrice piuttosto di una ecclesiologia che sembrava mutuata dalla realtà più propriamente secolare e civile³. I motivi di questa sua considerazione non troppo lusinghiera possono essere ricondotti in modo sintetico all'approccio "antigiuridicista" che ha accompagnato la riforma del Codice pio-benedettino e che si è riverberato in modo particolare su questa parte dell'ordinamento al punto che rischiò quasi di essere espunta dalla nuova codificazione.

Ma i tragici fatti emersi soprattutto a partire dal cosiddetto Rapporto Murphy, pubblicato in Irlanda nell'autunno 2009⁴, nell'evidenziare una situazione dolorosa di abusi che si era protratta nel tempo, ha fatto prendere drammaticamente coscienza del problema non più circoscrivibile ad alcune zone geografiche ma diffuso a livello planetario, ed ha obbligato a riflettere non solo sull'adeguata risposta a questo fenomeno, ma più in generale sul ruolo e conseguentemente sull'assetto del diritto penale vigente.

In questo senso giova richiamare le parole con cui si esprimeva S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in due articoli comparsi in modo quasi simultaneo sull'Osservatore Romano e la Civiltà Cattolica ai primi di dicembre del 2010: «Nelle prossime settimane il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi invierà ai propri membri e consultori una bozza con alcune proposte per la riforma del libro VI del *Codex Iuris Canonici*, base del sistema penale della Chiesa. Una commissione di esperti penalisti ha lavorato per quasi due anni, rivedendo il testo promulgato nel 1983 per mantenere l'impianto generale e la numerazione dei canoni, ma anche per modificare decisamente alcune scelte dell'epoca rivelatesi meno riuscite.

L'iniziativa nasce dal mandato conferito da Benedetto XVI ai nuovi Superiori del Dicastero il 28 settembre 2007. Da quell'incontro è risultato evidente come l'indicazione rispondesse a un convincimento profondo del Papa, maturato in anni di esperienza diretta, e a una preoccupazione per l'integrità e la coerente applicazione

³Su questa linea è emblematico il titolo dato da un autore ad un suo articolo sul processo di revisione del diritto penale: E. CAPPELLINI, *Chiesa della carità o Chiesa delle scomuniche? A proposito della riforma del diritto penale canonico*, in *Iustitia* 26 (1973) 67-77.

⁴ E consultabile on-line all'indirizzo <http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB09000504> (consultato il 15 gennaio 2012).

della disciplina nella Chiesa; convincimento e preoccupazione che hanno guidato i passi del cardinale Joseph Ratzinger sin dall'inizio del suo lavoro come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, malgrado le oggettive difficoltà provenienti, tra l'altro, dal particolare momento legislativo vissuto all'indomani della promulgazione del *Codex*⁵.

Certamente gli ultimi anni hanno visto profonde innovazioni legislative in campo penale che, iniziate nel 2001 con la promulgazione del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, sui *delicta graviora* di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede a norma dell'art. 52 della cost. ap. *Pastor bonus*, sono proseguite sullo stesso tema nel 2002 e nel 2003 mediante lo strumento delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice alla Congregazione, fino ad arrivare alla redazione attuale del motu proprio del 21 maggio 2010⁶. A distanza poi di un anno dalla revisione delle norme contenute nel m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, la medesima Congregazione ha inviato a tutti i Vescovi una Lettera Circolare che vuole essere, con parole del Prefetto Card. Levada: «un aiuto per le Conferenze Episcopali nella preparazione di Linee guida, o come appoggio nella revisione di quelle già esistenti» per il trattamento dei casi di abuso sessuale di minori da parte di chierici od anche di personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche⁷.

Accanto a queste norme vanno anche segnalate le Facoltà speciali concesse dal Santo Padre prima alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli⁸ e successivamente alla Congregazione per il Clero concernenti la possibilità di intervento penale nei confronti di chierici in casi molto ampi. Infatti, sebbene nelle Facoltà speciali si dica espressamente che dei *delicta graviora* continuerà ad essere

⁵ I due articoli, apparsi rispettivamente sull'Osservatore Romano e La Civiltà Cattolica il 2 e il 4 dicembre 2010, sono consultabili in varie lingue all'indirizzo: http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_it.html e http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101204_it.html (consultati il 7 febbraio 2012) dal titolo *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico e Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico. Un ruolo determinante*.

⁶ La revisione del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, che reca la data del 21 maggio 2010, è stata resa pubblica, insieme ad altri documenti di accompagnamento, il 15 luglio successivo mediante l'inserzione in versione multilingua sul sito internet della Santa Sede all'indirizzo: http://www.vatican.va/resources/index_it.htm, all'interno del Focus *Abuso sui minori. La risposta della Chiesa*. Il testo è stato poi promulgato ufficialmente sugli *Acta Apostolicae Sedis* 102 (2010) 419-434, ora anch'essi consultabili via internet sul sito della Santa Sede.

⁷ La circolare, il cui titolo completo è *Lettera Circolare per aiutare le conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, porta la data del 3 maggio ed è stata resa nota dalla Sala Stampa della Santa Sede il 16 maggio 2011 assieme ad una lettera di accompagnamento, datata lo stesso giorno, del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede Card. Levada. Entrambe sono reperibili su internet sul medesimo sito richiamato nella nota precedente.

⁸ In data 19 dicembre 2008 e reperibili in *Roman replies and CLSA advisory opinions* (2009) 48-52.

competente la Congregazione per la Dottrina della Fede, si prevede pure la possibilità di utilizzare il can. 1399, la cosiddetta norma generale con cui si chiude il Libro VI del Codice, quale fonte per l'applicazione di pene espiatorie, anche perpetue, quali la dimissione dallo stato clericale, utilizzando la via amministrativa e senza possibilità di ricorso in quanto sottoposte all'approvazione del Santo Padre⁹.

Tuttavia non si può non ravvisare in queste innovazioni legislative, soprattutto per ciò che concerne il regime processuale di tipo amministrativo al posto di quello giudiziario, con modalità derogatorie rispetto al dettato codiciale¹⁰, il tentativo di por rimedio a situazioni eccezionali dovute anche alla scarsità di personale qualificato nei Tribunali ecclesiastici di molta parte del mondo, oltre che alla necessità di riuscire a far fronte in modo rapido ad una grande quantità di procedure in corso presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. Tuttavia proprio questa legislazione, per così dire, “di emergenza” evidenzia la necessità del recupero ordinato del diritto penale come parte necessaria dell'ordinamento giuridico ecclesiale affinché esso possa davvero avere come suprema legge la salvezza delle anime (cf. can 1752 CIC).

La presente esposizione, dopo aver fatto un cenno al ruolo ed alla funzione del diritto penale nell'economia dell'ordinamento giuridico canonico, centerà l'attenzione su una parte soltanto del processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale, ossia l'istruttoria, allo scopo di offrire alcuni spunti su aspetti rilevanti per il diritto sanzionatorio inteso come tutela specifica dei beni ecclesiali che il processo contiene e difende. Dopo aver fatto un sintetico richiamo ai comportamenti delittuosi che ledono i beni giuridici protetti dall'istruttoria, si cercherà di esaminare sommariamente, pur nella scarsità di riferimenti dottrinali in materia, la delicata questione, oggi peraltro di grande attualità, di come affrontare le notizie di reati ecclesialmente significativi emerse in sede di istruttoria, nonché il collegamento tra ordinamento canonico e statale nei riguardi di delitti che sono tali in entrambi gli ambiti. Ovviamente la prospettiva offerta ha inevitabili caratteri di provvisorietà ed è

⁹ «Sua Santità si è degnato di concedere alla Congregazione per il Clero la facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo. Ciò è stato concesso in deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione».

¹⁰ Il can. 1342 §2 CIC vieta l'applicazione amministrativa di pene espiatorie perpetue, e in particolare la dimissione dallo stato clericale, cosa che invece consentono sia il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* che le facoltà speciali prima ricordate.

anche in attesa delle indicazioni che la Conferenza Episcopale Italiana sta predisponendo, per dare attuazione alla Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede cui si è fatto cenno in precedenza.

1.- Ruolo e funzione del diritto penale

Sebbene di fronte alla prospettiva di un'abolizione *tout court* del diritto penale canonico nella nuova codificazione latina, l'allora Commissione per la revisione del Codice, nei suoi principi direttivi si espresse con un diniego affermando che lo *ius coactivum* è proprio di qualunque "società perfetta", come allora si diceva, non è alla condizione della Chiesa come società perfetta che bisogna oggi rifarsi per rinvenire la funzione e le caratteristiche proprie del diritto sanzionatorio all'interno dell'economia salvifica e della missione ecclesiale, ma invece, come peraltro avviene in tutte gli altri ambiti del diritto canonico, occorre proprio rimandare alla specificità della missione della Chiesa.

Il diritto penale canonico, infatti, nasce e si sviluppa nell'alveo della risposta della Chiesa a quel particolare male che minaccia sempre l'uomo e che è il peccato. Il peccato è la "morte dell'uomo" ed è causa della morte del Figlio di Dio sulla Croce. Il senso del sacrificio redentore è stato precisamente la liberazione dal peccato e dalla morte. La Chiesa, nata dal sacrificio di Cristo, continua nel tempo la missione di Gesù: liberare l'uomo dal peccato. Essa pertanto non può rimanere indifferente a tale realtà. Essa, benché sia «agli occhi della fede indefettibilmente santa» (*Lumen gentium*, 39) «comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione» e «avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento» (*Lumen gentium*, 8)¹¹. In questa dinamica occupa un ruolo del tutto particolare la conversione e il pentimento del peccatore¹² e quindi i mezzi che la Chiesa va utilizzando fin dai primi tempi sono principalmente indirizzati a questo fine, anche se si vanno man mano differenziando secondo le esigenze dell'accresciuta consistenza numerica della comunità e del rilievo sociale dei comportamenti peccaminosi. E così, accanto ai mezzi pastorali

¹¹ Sulle origini e lo sviluppo del diritto penale canonico cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2001², 22-49.

¹² Gli esempi evangelici e le parabole sull'argomento sono numerosissimi, da Zaccheo all'adultera, dal figliol prodigo al buon ladrone: il pentimento e il perdono sono la presenza della salvezza donata da Cristo e rappresentano il culmine gioioso dell'incontro tra la misericordia di Dio e la risposta dell'uomo. Basti pensare in tal senso alla «gioia in cielo per un peccatore che si converte» che realizza in pienezza la "giustizia di Dio" che giustifica.

che si affidano alla buona volontà del destinatario, come la predicazione della parola di Dio, le esortazioni, gli esempi, l'amministrazione dei sacramenti, vanno sorgendo mezzi disciplinari di più marcata dimensione giuridica, consistenti nelle norme con le quali l'autorità ecclesiastica regola la vita della comunità, particolarmente in relazione alla dottrina e ai sacramenti e negli interventi dei superiori competenti che richiamano, ammoniscono, proibiscono e decidono. L'evoluzione storica della risposta della Chiesa al peccato porterà alla distinzione tra peccato e delitto (considerando quest'ultimo un peccato di particolare gravità non solo nella sua dimensione oggettiva ma soprattutto per la sua ripercussione sociale); inoltre si andranno separando, anche se non completamente, il cammino e i mezzi propriamente penitenziali (tra i quali il principale è il sacramento della riconciliazione) da quelli più specificamente disciplinari e penali che, senza perdere di vista la loro primaria dimensione salvifica, si orienteranno agli aspetti più spiccatamente sociali quali la proibizione o la limitazione dell'esercizio del ministero sacro, l'accesso ai sacramenti ecc. Sebbene nel prosieguo dei secoli la Chiesa si è andata organizzando anche come ordinamento giuridico, esso è sempre un diritto orientato alla salvezza come dispone l'ultimo canone del Codice di Diritto Canonico del 1983¹³. In questo senso la giustizia ecclesiale non si ferma semplicemente a quella che potremmo chiamare la "giustizia giuridica" ma ricomprende, la carità, la misericordia, la benignità, non come atteggiamenti estrinseci di mitezza ma come espressioni autentiche del cuore e della missione di Cristo.

Ciò significa che, anche nel caso di peccati configurati come delitti, l'azione e la pena ecclesiali sono sempre dirette anche alla conversione e al pentimento del reo e non solo agli altri effetti cagionati dal comportamento criminoso. Ciò comporta che un ravvedimento autentico ed operoso del colpevole non solo potrebbe rendere superflue certe pene afflittive a vantaggio del cammino penitenziale¹⁴, ma soprattutto conferirebbe allo stesso colpevole un diritto alla remissione delle pene

¹³ Can. 1752: «Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema».

¹⁴ Come indica il can. 1312 §2 CIC: «Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena od in aggiunta ad essa». La penitenza canonica cui si fa qui riferimento, e che viene descritta dal can. 1340 §1 come «un'opera di religione, di pietà o di carità da farsi», pur avendo delle forti analogie con la penitenza sacramentale si distingue da essa perché è un atto giuridico imposto al colpevole che desidera intraprendere un cammino fattivo di conversione e non solo può essere sostitutiva della pena ma anzi si pone come itinerario particolarmente auspicabile.

medicinali che sono sempre di durata indeterminata fino al suo pentimento¹⁵. Infine, le pene canoniche, per lo più di carattere spirituale e in nessun modo concorrenziali con le eventuali pene inflitte dall'autorità civile¹⁶, non possono disattendere mai il fine soprannaturale della Chiesa¹⁷.

Da quanto sommariamente descritto, si può evincere che il diritto penale canonico partecipa pienamente della missione ecclesiale di cui i Pastori sono principalmente investiti, soprattutto per ciò che concerne il richiamo, anche forte, a certi valori morali che configurano l'identità della Chiesa e la sua presenza nel mondo. Ed è per questo che rilette oggi, appaiono in tutta la loro portata profetica le parole scritte dal Beato Giovanni Paolo II nella lettera ai Vescovi degli Stati Uniti dell'11 giugno 1993 (apparse sull'Osservatore Romano del 25 giugno 1993) perché sintetizzano mirabilmente il ruolo e la funzione del diritto penale nella Chiesa: «Le pene canoniche previste per certe offese e che danno espressione sociale alla disapprovazione per il male sono pienamente giustificate. Esse contribuiscono a mantenere chiara la distinzione fra bene e male, e promuovono il comportamento morale così come il formarsi di una giusta consapevolezza della gravità del male». Al tempo stesso «Ogni peccatore che segue la via del pentimento, della conversione e del perdono può invocare la misericordia di Dio, e voi in particolare dovete incoraggiare e assistere coloro che si sono smarriti, affinché si riconcilino e trovino la pace della coscienza. (...) In tal modo il peccato non diventerà un' infausta causa di sensazionalismo, ma piuttosto l'occasione per una chiamata interiore, poiché Cristo ha detto: “Convertitevi”. “Il Signore è vicino”». E, si badi bene, non è un cammino facile perché la conversione può portare anche all'accettazione, ad esempio, di non poter più svolgere il ministero sacro, pur continuando a restare nel seno della Chiesa che non può né vuole espellere coloro che a lei sono uniti definitivamente dal sacramento del Battesimo.

¹⁵ Nella Chiesa esistono due grandi categorie di pene, descritte nel can. 1312 §1 CIC, ossia le cosiddette pene medicinali o censure (scomunica, interdetto e sospensione) e le pene espiatorie (proibizioni o divieti più o meno ampi). Caratteristico delle censure è il fatto che sono principalmente dirette all'emendamento del colpevole al punto da non poter essere validamente inflitte se non sono precedute dalla previa ammonizione del reo al fine di constatarne la non resipiscenza (can. 1347 §1 CIC). La loro durata, inoltre, è indefinita cioè legata al pentimento del condannato, al quale non può essere negata la remissione della pena una volta che si sia ravveduto (can. 1358 §1 CIC).

¹⁶ Il can. 1344, 2° non soltanto non vede alcuna concorrenzialità tra i due ordinamenti ma prevede pure che, anche in presenza di una pena obbligatoria il giudice possa «astenersi dall'infliggere la pena ... se [il reo] sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si prevede che sarà punito».

¹⁷ Il can. 1312 §1, 2° CIC, dispone che: «la legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa».

Ne deriva che tra le funzioni che configurano il ministero episcopale, il can. 392 CIC (riprendendo *Lumen gentium* 27 e *Christus Dominus* 16) sottolinea l'obbligo del Vescovo diocesano di promuovere la disciplina della Chiesa universale vigilando al contempo affinché non si insinuino abusi soprattutto per ciò che concerne il ministero della Parola, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il culto di Dio e dei santi e l'amministrazione dei beni¹⁸. Si tratta di un obbligo particolarmente qualificato a servizio non solo dell'unità della Chiesa ma del diritto dei fedeli di poter ricevere in modo integro e fruttuoso i beni derivanti dalla salvezza, beni che non sono nella disponibilità degli uomini perché provenienti da Cristo stesso. Sono beni che toccano l'identità profonda della Chiesa e che giustificano la presenza dei diversi ministeri al suo interno.

Quindi le funzioni inerenti al dovere di vigilanza e di intervento da parte dei Pastori sono manifestazioni di giustizia e di carità verso la Chiesa così come il suo Fondatore l'ha voluta, ed anche nei confronti di tutti i fedeli, sia di coloro che sono vittime di comportamenti delittuosi, sia anche nei riguardo dei colpevoli, giacché anch'essi, come detto, hanno il diritto di essere aiutati a comprendere i loro sbagli e a potersi correggere non sentendosi mai esclusi o ancor peggio abbandonati dalla comunità ecclesiale. Ed è questa una dinamica costante nella vita della Chiesa, sacramento universale di salvezza, laddove il continuo e misterioso intrecciarsi del *mysterium iniquitatis* e del *mysterium pietatis* ha analoghe proiezioni nella sua dimensione giuridica, anche penale, di comunità visibile.

Pertanto la tutela della disciplina ecclesiale non è semplicisticamente lo sforzo di mantenere in modo coattivo un ordine puramente esteriore o formalistico, o peggio ancora in contrasto con la libertà di coscienza dei fedeli, ma è invece l'impegno affinché ogni fedele (ivi compresi i Pastori) possa liberamente seguire le orme di Cristo, essere suo vero "discepolo", aiutato in ciò dalla comunità ecclesiale¹⁹.

Va da sé che questa tutela non si attui primariamente o semplicemente con interventi di tipo penale, ma certamente non li esclude e soprattutto tali interventi non rappresentano una "deviazione" dall'indole pastorale propria di ogni agire ecclesiale. Espressive al riguardo sono le parole di Benedetto XVI pronunciate il 16

¹⁸ Sul can. 392 cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *sub can. 392 in Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1996, 776-779.

¹⁹ V. DE PAOLIS, *La disciplina ecclesiale al servizio della comunione*, in "Monitor Ecclesiasticus" 116 (1991) 15-48.

settembre 2010 durante il volo che lo ha portato nel Regno Unito nell'indicare le priorità da tenere presente di fronte ai delitti di abuso e che ha mostrato l'importanza decisiva dell'aspetto "medicinale" in senso ampio del diritto penale: «mi sembra che dobbiamo adesso realizzare proprio un tempo di penitenza, un tempo di umiltà, e rinnovare e reimparare un'assoluta sincerità. Quanto alle vittime, direi, tre cose sono importanti. Primo interesse sono le vittime, come possiamo riparare, che cosa possiamo fare per aiutare queste persone a superare questo trauma, a ritrovare la vita, a ritrovare anche la fiducia nel messaggio di Cristo. Cura, impegno per le vittime è la prima priorità con aiuti materiali, psicologici, spirituali. Secondo, è il problema delle persone colpevoli: la giusta pena, escluderli da ogni possibilità di accesso ai giovani, perché sappiamo che questa è una malattia e la libera volontà non funziona dove c'è questa malattia; quindi dobbiamo proteggere queste persone contro se stesse, e trovare il modo di aiutarle e di proteggerle contro se stesse ed escluderle da ogni accesso ai giovani. E il terzo punto è la prevenzione nella educazione e nella scelta dei candidati al sacerdozio. Essere così attenti che secondo le possibilità umane si escludano futuri casi».

Il diritto penale canonico si configura pertanto non come una istanza risarcitoria o repressiva ma piuttosto come un'incisiva possibilità di tutelare la comunità ecclesiale, in tutte le sue componenti, di fronte a situazioni che minacciano la sua identità.

2- Beni giuridici protetti dall'istruttoria matrimoniale e loro tutela penale.

Nel quadro di quello «strumento di giustizia» che è il processo e che «rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo cui ha contribuito in modo non irrilevante la stessa Chiesa con il processo canonico», come ebbe ad esprimersi il Beato Giovanni Paolo II nel suo Discorso alla Rota Romana del 1990, il processo matrimoniale, con parole di Benedetto XVI, nel suo analogo discorso del 2006, si presenta: «essenzialmente come uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. (...) Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta

alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'*oggettività*, la *tempestività* e l'*efficacia* delle decisioni dei giudici». Questi richiami del Pontefice ben si adattano alla realtà del processo matrimoniale laddove la *verità* sul vincolo coniugale assume un rilievo del tutto speciale nella vita ecclesiale. Proprio l'importanza che il matrimonio, *sacramentum magnum*, riveste non solo nel popolo di Dio ma nell'intera società, ha fatto sì che la Chiesa, lungo i secoli ma soprattutto in epoca recente, abbia combattuto contro una sua "privatizzazione", evitando ad esempio di lasciare al giudizio degli stessi interessati l'esistenza o meno del vincolo, ma anzi ha circondato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio di precauzioni volte ad offrire il massimo delle garanzie ad un giudizio tanto rilevante non solo per il bene spirituale degli stessi interessati ma anche per il bene pubblico di tutta la Chiesa.

Oggettività, celerità ed efficacia non sono auspici ornamentali del processo ma richiamano valori o beni senza i quali lo strumento giudiziario risulterebbe privo di significato e ancor peggio ingannevole. Come è stato ben evidenziato²⁰, questa sequenza non ha una semplice funzione descrittiva ma tende a presentare una sorta di graduatoria nella quale spicca il servizio alla verità, in cui la risultanza processuale corrisponda con la realtà delle cose; ma d'altro canto la tempestività delle decisioni e la loro operatività pratica sono anch'esse delle necessità ineludibili in mancanza delle quali si avrebbe di fatto un diniego del servizio di giustizia che la Chiesa è chiamata ad offrire come componente essenziale del suo *munus regendi* al pari dei *munera docendi* e *sanctificandi*.

Ne deriva che tutti coloro che a diverso titolo, intervengono nel processo canonico e segnatamente in quello matrimoniale, giudici, ministri e ausiliari del tribunale, avvocati e procuratori, hanno il diritto-dovere e la conseguente responsabilità di perseguire e di proteggere i beni sopra richiamati nello svolgimento delle proprie funzioni, e da cui peraltro non sono certamente esentate nemmeno le parti. Tali funzioni rivestono nella fase istruttoria una notevole importanza dal momento che in essa si raccolgono gli elementi probatori che consentiranno la successiva pronuncia giudiziale. Nella maggior parte dei casi, ovviamente, ciò

²⁰ M. DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, in «Ius Ecclesiae» 18 (2006) 503-523.

avverrà in modo spontaneo e pacifico, anche per la consapevolezza della stretta connessione tra la dimensione giuridica e quella morale che rimanda sempre alla condizione di *christifidelis* rigenerato dal Battesimo e chiamato alla piena incorporazione a Cristo nell'essere e nell'agire; ma proprio per l'importanza dei beni in gioco, la normativa canonica interviene a protezione di essi mediante anche strumenti sanzionatori amministrativi e penali come risposta ad una loro violazione, accanto ovviamente ad altre tipologie di rimedi che in questa sede non verranno presi in considerazione.

In questo senso, come è ben noto, il Codice di Diritto Canonico ha diverse disposizioni relative a condotte illecite sia dolose che colpose compiute da coloro che operano nei Tribunali. Per quanto riguarda i giudici, gli addetti e i collaboratori, il can. 1457 sanziona comportamenti che ledono beni intimamente collegati con l'esercizio della potestà giudiziaria, quali il rifiuto di giudicare la causa pur essendo competenti ed al contrario, la violazione del segreto e, in generale, qualunque danno provocato con dolo o colpa grave ai contendenti. Parimenti gli avvocati e i procuratori sono puniti, a norma dei cann. 1488-1489, per illeciti legati a quanto in generale si potrebbero configurare come espressioni abusive nel disimpegno del loro incarico. Il Codice prevede per questi illeciti tipologie di sanzioni che vanno dalla multa, alla sospensione, alla privazione dell'ufficio, alla cancellazione dall'albo. La natura penale o amministrativa di queste violazioni non è sempre chiara²¹, e difatti anche l'istruzione *Dignitas connubii*, negli art. 75 e 111 parla di atti illeciti, stabilendo inoltre l'obbligatorietà della pena che risulta invece facoltativa nelle disposizioni codiciali, e richiamando al contempo fattispecie sicuramente di tipo penale ed altre che potrebbero rientrare invece tra gli illeciti amministrativi.

3.- *I delitti canonici nell'ambito dell'istruttoria matrimoniale.*

Nell'ambito delle condotte illecite che possono realizzarsi nelle diverse fasi e momenti dell'esercizio della potestà giudiziaria, vorrei fissare ora brevemente l'attenzione sui delitti che sembrano riguardare più specificamente la fase istruttoria e che attengono al bene tutelato in questo momento processuale in cui, riprendendo

²¹ Affronta la questione della distinzione formale o meno tra gli illeciti penali e quelli amministrativi E. BAURA, *Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio*, in P.A. BONNET – C. GULLO – J. CANOSA – J. LLOBELL TUSET – E. BAURA DE LA PEÑA (cur.), *La lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, 337-371.

le parole di Benedetto XVI ricordate in precedenza: «è offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione». Dando alle parti la possibilità di offrire argomentazioni e prove occorre che queste prove siano effettivamente tali, ossia rispondano ai requisiti di verità ed oggettività che consentiranno di conseguenza il formarsi di un giudizio adeguato.

In questo senso si possono richiamare due tipologie delittuose che, pur non essendo limitate a questo ambito, di fatto possono alterarlo e quindi pregiudicare la successiva pronuncia giudiziale. Mi riferisco al can. 1391, che è uno dei due canoni del Titolo IV del Libro VI relativo al “Delitto di falso”²² e al can. 1368 sullo spergiuro.

Il can. 1391, richiamato anche dalla *Dignitas connubii* agli artt. 75 e 111, punisce nei suoi tre paragrafi, diverse tipologie delittuose pur collegate tra loro: la creazione, la falsificazione, la distruzione o l’occultamento di un documento ecclesiastico, nonché l’utilizzazione di un documento falso o alterato di tal genere (§1); l’utilizzazione di un documento non ecclesiastico alterato o falsificato (§2); infine asserire il falso in un documento ecclesiastico pubblico (§3). Nell’ambito del processo di nullità matrimoniale ciò potrebbe avvenire utilizzando un documento non ecclesiastico alterato o falsificato, oppure quando i verbali di un processo registrano una circostanza che risulterà poi rilevante agli effetti della causa e, tuttavia, mai verificatasi e così via.

Quanto al delitto di spergiuro, tipicizzato nel can. 1368, che ovviamente non è richiamato dalla *Dignitas connubii* dal momento che riguarda le parti ed i testimoni e non i soggetti indicati negli art. 75 e 111, va rilevato che questo reato talvolta si verifica per false testimonianze rilasciate con giuramento assertorio (cf. can. 1199), al fine di costruire artificialmente le prove a sostegno di una tesi altrimenti indimostrabile. E non va trascurato in questo delitto la possibilità che esso si realizzi anche con gravi e punibili complicità, ad esempio di mandanti o istigatori interessati ad una dichiarazione di nullità. E non va neppure dimenticato che per il reo ed i suoi complici vi è l’obbligo morale di ristabilire la verità e di riparare i danni provocati oltre agli effetti propriamente penali.

²² Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008, 445-458.

Proprio perché la fase istruttoria «in cui le persone sono costrette a mettersi a nudo fino in fondo, tocca così profondamente l'intimità delle persone»²³, risulta di particolare importanza il bene giuridico del diritto all'intimità ed alla buona fama (cf. can 220) da cui deriva l'obbligo penalmente rilevante della custodia del segreto cui si è fatto cenno in precedenza, al quale il giudice e tutti coloro che sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio di quanto manifestato nell'istruttoria sono rigorosamente tenuti, per evitare lesioni alla buona fama e per scongiurare qualsiasi pregiudizio derivante a una parte o ad altri soggetti dalla rivelazione di notizie assolutamente riservate, acquisite nell'esercizio della funzione giudicante.

4.- *L'istruttoria matrimoniale come luogo di notitia criminis.*

In connessione con quanto appena enunciato nei riguardi della custodia del segreto su quanto appreso nella fase istruttoria, oltre alle questioni legate ai comportamenti delittuosi o comunque illeciti compiuti in essa, si stanno recentemente affacciando nuove problematiche relative al fatto che, durante questa fase di raccolta di prove documentali e testimoniali, emergano notizie di reati punibili nell'ordinamento canonico.

Non si tratta di delitti direttamente legati al comportamento delle parti, come potrebbe essere la deliberata e colpevole simulazione del sacramento, punibile a norma del can. 1379, ma soprattutto di notizie di abusi su minori, di cui ad esempio può essere stato autore o vittima uno dei contraenti, avvenuti magari tempo addietro e che possono anche essere stati all'origine di turbe o altri disturbi della personalità che hanno posteriormente influito sulla capacità di contrarre un valido vincolo. In altre parole, la questione si pone sul comportamento da tenere da parte del giudice matrimoniale che apprendesse tali notizie di delitto durante l'istruttoria, in particolare sulla obbligatorietà della loro denuncia all'autorità giudiziaria canonica e/o statale.

La questione racchiude diversi profili che in questa sede non potranno che essere solo sommariamente accennati: innanzitutto la tipologia delittuosa canonicamente rilevante, poi i limiti della tutela del segreto istruttorio all'ambito suo proprio, tenuto conto del fatto che un uso eventualmente accusatorio dell'informazione ricavata dalle dichiarazioni, potrebbe perturbare il clima del

²³ C. GULLO, *Questioni sulla liceità delle prove nelle cause matrimoniali*, in H. ZAPP - A. WEIB - S. KORTA (a cura di), «*Ius Canonicum in Oriente et Occidente*». *Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, Frankfurt/M. 2003, 868.

giudizio, pregiudicando la serenità dell'accertamento della verità e quindi compromettere la sincerità delle affermazioni cui l'istruttoria è diretta. Infine il collegamento tra giurisdizione canonica e statale in caso di delitti cosiddetti misti rilevanti, cioè per entrambi gli ordinamenti.

Quanto alla tipologia delittuosa rilevante, l'ordinamento canonico, com'è noto, ha tipicizzato il delitto di abuso sessuale commesso da un chierico nei confronti di un minore di diciotto anni come uno dei *graviora delicta* riservati alla Congregazione della Dottrina della Fede (art. 6 §1, 1° m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*). La previsione del delitto turpe ha così assunto e ampliato il rigore della tutela penale (innalzamento del limite di età della vittima, decorrenza e facoltà di deroga ai termini di prescrizione e sanazioni procedurali) relativa alla fattispecie codiciale *ex can. 1395 §2*²⁴. L'estrema gravità della sopraffazione nei confronti dei "piccoli", giustifica un intervento sanzionatorio tanto radicale e incisivo che può giungere a configurare l'eventualità della dimissione in via amministrativa dallo stato clericale (art. 21 §2).

Nell'ordinamento canonico manca invece una tipicizzazione dell'identico reato commesso dal fedele non chierico. La mancata previsione normativa del crimine non significa chiaramente irrilevanza della gravità del peccato da parte della Chiesa, ma inesistenza di una peculiare esigenza d'azione disciplinare e penale in riferimento ai laici. Resta inequivoca d'altronde la denuncia del Signore: «E chi accoglierà un solo bambino come questo in mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che venga appesa al collo una macina girata da asino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!» (Mt 18,5-7). Condanna esplicitata pure dal tenore dell'attuale Catechismo (n. 2331-2400 CCC). Ne segue che l'abuso di minori non clericale si configura in pratica un delitto esclusivamente secolare (comporta l'imputabilità del *christifidelis solo quo civis*). Ciò mi pare debba comportare una diversità di trattamento tra un caso di abuso da parte di un chierico o commesso da parte di un non chierico.

Per quanto concerne il reato di abuso perpetrato da chierici, ritengo che il giudice che durante una causa venga a conoscenza degli estremi del delitto abbia

²⁴ D. CITO, *Nota alle nuove norme sui "delicta graviora"*, in «Ius Ecclesiae» 22 (2010) 787-799.

l'obbligo di comunicare la *notitia criminis* all'Ordinario competente per l'inoltro del procedimento penale riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

In linea di principio il sistema canonico non impone la denuncia dei reati ma li demanda alla coscienza dell'interessato e alla discrezionalità dell'autorità preposta (cf. can. 1341 CIC). Tuttavia, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, fosse informato dell'addebito *contra mores* nei confronti di un chierico (come peraltro per gli altri *delicta graviora*) non potrebbe ignorare o sottacere l'accusa. La comunicazione del fatto appare come un atto dovuto dell'obbligo qualificato dal can. 1717 CIC: «*Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquiret...*». In maniera ancor più chiara e con specifico riguardo all'oggetto considerato depone l'impegno di Benedetto XVI che ha più volte recentemente dichiarato lo sforzo della Chiesa nel perseguire con determinazione gli abusi sui minori da parte dei preti, anche a chiusura dell'anno sacerdotale: «Anche noi chiediamo insistentemente perdono a Dio ed alle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile affinché un tale abuso non possa succedere mai più» (*Omelia*, 11 giugno 2010).

Certamente si mantiene una certa discrezionalità sia da parte del ministro del tribunale che dell'Ordinario. Il giudice è tenuto anzitutto, anche in virtù della sua competenza giuridica, a vagliare la consistenza dell'accusa; non spetta a lui naturalmente indagare o acquisire elementi di prova ma valutare se nella dichiarazione raccolta ci sono almeno gli estremi di un reato. La notizia deve possedere quel minimo di determinatezza e circostanze (possibile identificazione del reo e del fatto) che le offrano una certa consistenza. Una mera congettura o una denuncia assolutamente generica e indistinta manca ad esempio di effettivo valore accusatorio. Va precisato che il giudice ecclesiastico ha sempre un ruolo sussidiario rispetto all'auspicabile querela della vittima che va invitata e incoraggiata a presentare l'opportuna denuncia; non basta però l'invito o la semplice raccomandazione rivolta agli stessi soggetti, senza la sicurezza del conseguimento del risultato. Il dovere informativo dovrebbe competere *in primis* al Promotore di giustizia, ove presente; non esonera comunque in mancanza gli altri ministri dal provvedervi. Anche l'Ordinario conserva solo un minimo di discrezionalità in ordine ai presupposti della rimessione obbligatoria alla Congregazione. Infatti: «Dinanzi alla realtà della pedofilia, l'Ordinario, ogni volta che abbia notizia almeno verosimile di questo delitto (*notitiam saltem veri similem habeat*), dopo aver svolto

un'indagine preliminare (*investigatione praevia peracta*), è obbligato a segnalare alla Congregazione per la Dottrina della Fede (*eam significet*)»²⁵. La discrezionalità dell'azione penale subisce un'evidente compressione e limitazione *ratione materiae* in virtù dell'applicazione obbligatoria della normativa dettata in tema di delitti riservati.

La disciplina generale prevista per i chierici sembra applicabile anche ai chierici religiosi con le particolarità derivanti dal rispetto del regime interno degli Istituti circa le indagini prelieve e il ruolo riservato al Moderatore Supremo e al suo Consiglio²⁶. La fattispecie criminosa *ex can.* 1395 §2, tipicizzata e riservata dall'art 6 §1, 1° del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, non riguarda né i laici né i religiosi non ordinati. Ragioni di opportunità sembrano, però, indurre a ritenere doverosa l'informativa al Superiore competente circa il delitto del sottoposto in riferimento a tutta la vita consacrata. Indipendentemente dall'avvio di uno specifico processo penale canonico (non configurabile per i non ordinati), i religiosi e i soggetti ad essi equiparati sono comunque passibili di efficaci misure sanzionatorie di natura disciplinare, non esclusa la dimissione dall'Istituto (che per i chierici religiosi non di rado si cumula alla pena di dimissione dallo stato clericale). Una simile triste eventualità potrebbe indirettamente palesarsi in una causa matrimoniale, in riferimento ad esempio agli effetti o conseguenze della frequentazione di scuole o centri di formazione gestiti da religiosi. Nella fattispecie si applicherebbero gli stessi criteri di cautela e di prudenza esaminati per i chierici.

Le soluzioni appena prospettate (denuncia all'Ordinario o al Superiore competente della verosimile e specifica accusa di abuso dei chierici e dei religiosi raccolta nel corso di un processo) non ci sembra che si oppongano ai principi processuali della riservatezza e della discrezione dell'accertamento giudiziale. A parte il fatto che l'assicurazione della segretezza (salvo quella del sigillo sacramentale) non è un vincolo giuridico-morale di natura assoluta: «I ministri della Chiesa, che in virtù del loro ministero hanno ricevuto confidenze di un chierico che abbia commesso abuso di minori, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, a meno che, salvo sempre il segreto confessionale, la necessità di evitare un

²⁵ P. MILITE, *La discrezionalità dell'Ordinario riguardo ai presupposti dell'azione penale in ordine al delitto di "pedofilia"*, in «Quaderni dello Studio Rotale» 16 (2006), 142.

²⁶ Cf. C.J. SCIACLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 286-287.

gravissimo pericolo attuale del bene comune non sia un valore prevalente»²⁷, nel caso di specie l'indiretta e parziale rivelazione del contenuto di una deposizione o di un atto non pare violare il segreto professionale. L'acquisizione della *notitia criminis* si inserisce infatti per definizione nel contesto della legittima cognizione giudiziale. La garanzia della protezione dei dati forniti ne impedisce sicuramente l'immotivata divulgazione *ad extra* della causa ma non preclude certo l'esplicitazione *iure canonico* delle conseguenze della condotta processuale. Non è tanto la sussistenza di una "giusta causa", ma la logica interna del sistema ad imporre la denuncia del fatto. Il presunto conflitto di obblighi tra la tutela della segretezza della fonte e l'esercizio dell'accusa si risolve nell'assicurare l'integrità dell'accertamento della verità. E neppure il rigoroso rispetto della buona fama e dell'intimità delle persone sembrano impedire la manifestazione all'Ordinario di quanto conosciuto in ragione dell'ufficio esercitato. Il delitto del chierico e del religioso inoltre riguarda un soggetto estraneo al rapporto controverso.

L'inesistenza di una fattispecie di reato canonico ascrivibile a titolo autonomo o ulteriore rispetto al delitto civile all'autore dell'abuso sessuale su un minore non chierico (e estensivamente al religioso) esclude viceversa l'obbligo di denuncia del fatto *coram Ecclesia*. Non solo non esiste alcuna prescrizione positiva che ingiunga obbligatoriamente al giudice ecclesiastico o chi per lui un simile comportamento, ma non avrebbe alcun senso imporre un onere sfornito di ogni possibile valenza sanzionatoria.

5.- *Rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile in materia penale.*

Va poi rilevato, come dal titolo dell'epigrafe, che l'emersione della fattispecie dell'abuso sessuale su minori in un processo ecclesiastico non può essere considerata solo dalla prospettiva canonica ma deve essere valutata anche in funzione del possibile accertamento civile. La questione riguarda proprio la relazione tra le due giurisdizioni. In questa sede, tuttavia, non si porrà l'attenzione sugli sviluppi dei rapporti, a volte anche conflittuali tra la giurisdizione canonica e quella statale²⁸, ma piuttosto, dalla prospettiva propria dell'ordinamento ecclesiale,

²⁷ F. DANEELS, *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in J.J. CONN - L. SABBARESE (a cura di), *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Roma 2005, 505-506

²⁸ Cf. G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, consultabile all'indirizzo: http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&

su come dare concreta attuazione alle indicazioni provenienti dall'autorità ecclesiastica al riguardo, che auspicano una fattiva collaborazione tra le due potestà. In tal senso giova richiamare le parole del Card. Bagnasco, in un'intervista al quotidiano *Il Sole 24ore* l'11 aprile 2010 secondo le quali: «Benedetto XVI, (...), ha intrapreso, non da oggi, una severa azione di autoesame che conduca la Chiesa a purificare se stessa da singoli membri che ne hanno dolorosamente offuscato l'immagine e la credibilità. Ma questa vigorosa opera di pulizia – che comprende ovviamente una leale e corretta cooperazione con la magistratura – non può cancellare la sofferenza e il disincanto delle vittime: bambini e giovani che sono stati traditi nel loro spontaneo affidarsi. (...) I casi acclarati di non governo e di sottovalutazione dei fatti, quando non addirittura di copertura, dovranno essere rigorosamente perseguiti dentro e fuori la Chiesa e, come già accaduto in alcuni casi, dovranno avere come effetto l'allontanamento e il dimissionamento delle persone coinvolte»²⁹. E in questo il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana non fa che ribadire quanto scritto da Benedetto XVI nella sua *Lettera* ai cattolici di Irlanda del 19 marzo 2010: «Apprezzo gli sforzi che avete fatto per porre rimedio agli errori del passato e per assicurare che non si ripetano. Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nell'affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a cooperare con le autorità civili nell'ambito di loro competenza» (n.11). Nella stessa linea si muove la *Lettera Circolare* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 16 maggio 2011 cui si è fatto cenno in precedenza, che nel capitoletto dal titolo “La cooperazione con le autorità civili” afferma: «L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi Paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche» (I, e).

task=view&id=104&Itemid=41 (consultato il 10 febbraio 2012), ed anche P. MONETA, *Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiale*, in «Il Diritto di Famiglia e delle persone», XL (2011) 1827-1852.

²⁹ Il testo è reperibile all'indirizzo: www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/04/intervista-bagnasco-riotta.shtml (consultato il 10 febbraio 2012).

Il problema è proprio come realizzare questa cooperazione o collaborazione che ha, ovviamente, uno degli snodi decisivi, nell'obbligatorietà o meno della denuncia all'autorità statale da parte della rispettiva autorità ecclesiastica dei chierici colpevoli di questi delitti di cui siano venuti a conoscenza al di fuori del sigillo sacramentale, e quindi, anche in un procedimento canonico oltre che in altre modalità di legittima *notitia criminis*, come del resto prevede la *Lettera circolare*: «le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili» (III, g).

Infatti, come spiegato da mons. Scicluna, Promotore di Giustizia della Congregazione in un'intervista ad *Avvenire* del marzo 2010: «In alcuni Paesi di cultura giuridica anglosassone, ma anche in Francia, i Vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all'autorità giudiziaria. Si tratta di un dovere gravoso perché questi Vescovi sono costretti a compiere un gesto paragonabile a quello compiuto da un genitore che denuncia un proprio figlio. Ciononostante, la nostra indicazione in questi casi è di rispettare la legge» e anche nei casi in cui non vi sia quest'obbligo «noi non imponiamo ai Vescovi di denunciare i propri sacerdoti, ma li incoraggiamo a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime. Inoltre li invitiamo a dare tutta l'assistenza spirituale, ma non solo spirituale, a queste vittime. In un recente caso riguardante un sacerdote condannato da un tribunale civile italiano, è stata proprio questa Congregazione a suggerire ai denunciatori, che si erano rivolti a noi per un processo canonico, di adire anche alle autorità civili nell'interesse delle vittime e per evitare altri reati»³⁰.

Da quanto sopra riferito, mi pare si possano ricavare alcune indicazioni che di seguito mi accingo brevemente ad esporre. Innanzitutto è sempre preferibile che, quando possibile, la vittima di abusi sia aiutata e incoraggiata a rivolgersi all'autorità giudiziaria statale per la denuncia della violenza subita. In questo senso può giocare un ruolo importante quanto indicato all'inizio della *Lettera circolare*: «la Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e

³⁰ http://www.vatican.va/resources/resources_mons-scipluna-2010_it.html (consultato il 15 febbraio 2012).

psicologica» (I, a). Ciò presuppone che la eventuale notizia di reato emersa in fase di istruttoria matrimoniale sia stata trasmessa all'Ordinario competente.

Qualora ciò non avvenisse, l'autorità ecclesiastica potrà attivarsi in modo diverso, come del resto la stessa *Lettera circolare* prevede. In ogni caso sembra che occorra muoversi tenendo presente alcune coordinate di fondo: l'opportunità di una regolamentazione congiunta, canonica e statale, dei punti di convergenza come frutto della collaborazione a favore della persona e della società; l'obbedienza alla legge civile non ingiusta, il rispetto della natura e delle peculiarità del processo canonico.

La prima coordinata auspica sempre un fattivo accordo che, senza sminuire le rispettive sovranità, consenta una condivisa ed efficace azione contro tali delitti. Tuttavia, quand'anche unilateralmente – come ad esempio si registra in varie Nazioni – uno Stato imponesse una condotta che coinvolgesse *uti cives* anche i ministri del tribunale ecclesiastico, disconoscendone la funzione ministeriale ed istituzionale, non per questo la prescrizione, credo, cesserebbe *tout court* di essere vincolante, a meno che non risulti intrinsecamente contraddittoria e ingiusta.

Al tempo stesso occorre che vadano senz'altro salvaguardati i criteri di fondo che configurano la procedura canonica, circa la formazione e l'integrità delle prove, la riservatezza e la protezione dell'intimità delle persone, la custodia e la possibilità di accesso agli atti, dal momento che l'operato dei tribunali ecclesiastici e il suo valore derivano proprio dall'indipendenza e dalla sovranità della Chiesa nell'ordine spirituale.

Pertanto lo svolgimento del processo canonico non può in questo senso subire indebite ingerenze, alterazioni o contaminazioni per una sorta di pressione o per timore della magistratura civile. La modalità di acquisizione delle prove deve seguire le prescrizioni *iure canonico* vigenti (cf. cann. 1526-1586 CIC, artt. 155-216 *Dignitas connubii*). E questo fatto non è privo di conseguenze, dal momento che, diversamente, occorrerebbe ipoteticamente dare previo avviso delle eventuali conseguenze penali statuali delle proprie dichiarazioni, cosa non solo non prevista da alcuna norma, ma che rischierebbe di avere un controproducente effetto intimidatorio e ostativo alla piena sincerità e completezza della deposizione. E per sfuggire a questa situazione inevitabilmente verrebbero omesse domande significative o si eviterebbe di approfondire aspetti penalmente rilevanti influenti sull'oggetto della causa, il che costituirebbe una deviazione dal senso autentico

dell'accertamento giudiziario (cf. artt. 165-166 *Dignitas connubii*). Proprio perché le cause ecclesiastiche, specie quelle matrimoniali, attengono alla sfera personale del fedele, ne deriva un'accentuazione del rispetto della buona fama e dell'intimità. Il sistema canonico ha sempre tutelato con attenzione e precisione il bene essenziale della circospezione e riservatezza *ad extra* del processo (ne è prova lampante la previsione dell'art. 30 §1 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* che sottopone queste cause al segreto pontificio). La cooperazione e il concorso con l'autorità giudiziaria statale allora non devono mai annullare o ridurre la tutela della *privacy* ma esigono semmai un controllo e un'avvedutezza ancor maggiori.

Questo per quanto riguarda il delitto di abuso su minori commesso da un chierico o da personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche. Per quanto concerne invece il delitto di abuso commesso da persona diversa da quelle indicate in precedenza, verso la quale non vi è nemmeno obbligo di denuncia presso l'autorità ecclesiastica, riterrei che l'ordinamento canonico non imponga alcuna prescrizione ulteriore, più di quanto viene chiesto ai cittadini in ordine al loro dovere di informare gli organi statali di delitti da loro conosciuti.

Al termine di questa sommaria ricognizione su alcuni rilievi penali che possono emergere durante il processo matrimoniale, e più specificamente nel corso dell'istruttoria, vi è l'auspicio che il diritto sanzionatorio ecclesiale, al margine di ogni sensazionalismo, accompagni la vita della Chiesa e della sua attività giudiziaria come presidio, certamente straordinario ma anche profondamente pastorale, di fronte alle minacce che turbano gravemente la vita del popolo di Dio.

Davide Cito